

Avv. Francesca Silvi
Via San Zenone 7
Reggio Emilia
Telefono: 0522436674

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore (art.67 e segg. CCII)

Per Pascarella Camilla, nata a Maddaloni (CE) l'11/06/1968 (C.F. PSCCL68H51E791O), residente in Bibbiano (RE), Via D. Alighieri 39/1, rappresentata e assistita, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesca Silvi, C.F. SLVFNC67R51H223M del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Reggio Emilia, Via S. Zenone,7, con i seguenti recapiti pecfrancesca.silvi@ordineavvocatireggioemilia.it che si indicano per le comunicazioni di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133,134 e 136 c.3 c.p.c. e art. 176 c.p.c.;

Premesso che

Sull'accesso alla procedura di sovraindebitamento-piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

1. La ricorrente, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza) e non ricorrendo cause ostative in tal senso, depositava in data 31/05/2022 istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
2. Il predetto Organismo di composizione della crisi nominava, quale professionista incaricato per la valutazione dell'ammissibilità alla procedura e fattibilità del piano, l'Avv. Michela Del Rio che accettava l'incarico e rilasciava l'attestazione (doc.n.3);
3. La ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento ed ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa, in particolare della ristrutturazione dei debiti del consumatore;
4. La ricorrente riveste la qualità di "consumatore", essendo persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, per cui non è assoggettata o assoggettabile a procedure concorsuali;
5. La ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e non ha ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni; né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo o colpa grave. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII;
6. Da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta appare escluso che la consumatrice abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche a mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, come di seguito si dirà.

Sulla esposizione debitoria



- La ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi e dell'Impresa, il quale stabilisce che *"al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi"*;
 - L'esposizione debitoria complessiva della ricorrente ammonta ad euro **213.390,35**e più precisamente:
- A) **Organismo di Composizione della Crisi**, al netto degli acconti già versati dalla ricorrente come da preventivo sottoscritto ed allegato alla relazione del Gestore, residuano € **968,72**. Il credito è prededucibile ai sensi dell'art. 6 CCII.
- B) **Intesa S. Paolo S.p.a. - Mutuo fondiario** (Ipoteca di 1° grado sull'abitazione coniugale) contratto in solido da Pascarella Camilla e dall'ex marito in costanza di matrimonio, con residuo debito pari ad € **94.788,67**, giusta specificazione di credito inviato dalla creditrice al Gestore della crisi. Il credito vantato è privilegiato.
- C) **Avv. Francesca Silvi**, per compensi quale advisor della presente procedura per € **3.588,00** oltre compensi professionali quale difensore di Pascarella Camilla per la causa di separazione personale R.G. 1927/2018, liquidati in sentenza ed ammontanti ad € **3.348,80** (doc.n.4) e per il successivo divorzio contenzioso R.G. 1031/2023, liquidati in sentenza ed ammontanti ad € **8.028,74** (doc. n. 5-6) e così per un totale di € **14.965,54**. Il credito vantato ha natura privilegiata ex art. 2751-bis, comma 1, n.2 cod.civ. In merito ai compensi professionali derivanti dalla causa di separazione e da quella di divorzio si fa presente che per i predetti contenziosi, durati complessivamente sette anni, nessun acconto/fondo spese è stato versato allo scrivente difensore da parte della sig.ra Pascarella Camilla poiché, data la scarsità di fondi a sua disposizione, si è ritenuto opportuno dare priorità ai versamenti all'OCC (così come documentato in allegato alla relazione del Gestore) e al pagamento del finanziamento Prexta S.p.a. che continua ancora oggi ad essere mensilmente onorato. Si rileva altresì che l'esito favorevole per entrambe le vertenze ha indubitabilmente migliorato le condizioni economiche dell'odierna ricorrente.
- D) **Intesa S. Paolo S.p.a. - Finanziamento n. 0P53053077622**, contratto in solido da Pascarella Camilla e dall'ex marito, quale polizza assicurativa relativa al mutuo ipotecario, con residuo debito pari ad € **6.315,50**, giusta specificazione di credito inviato dalla creditrice al Gestore della crisi. Il credito è chirografario.
- E) **Intesa S. Paolo S.p.a. - Prestito personale n. 0X07059336435**, contratto in solido da Pascarella Camilla e dall'ex marito, con residuo debito pari ad € **68.562,52**, come da specificazione del credito inviato dalla creditrice al Gestore della crisi. Il credito risulta chirografario.
- F) **Prexta S.p.a.** - Finanziamento contratto da Pascarella Camilla mediante cessione del quinto dello stipendio con residuo debito per € **20.106,79**, come da specificazione del credito inviato dalla creditrice al Gestore della crisi. Il credito vantato ha natura chirografaria. In relazione al predetto prestito, contratto nel mese di maggio 2022, si precisa che Camilla Pascarella lo ha sottoscritto in corso di separazione per riuscire a fronteggiare



le spese correnti non più sostenibili con il suo solo stipendio mensile e senza neppure il supporto dell'assegno di mantenimento stabilito in suo favore dal Tribunale di Reggio Emilia poiché il marito, _____, si era reso nel frattempo inadempiente agli obblighi posti a suo carico, come di seguito si dirà;

- G) Kruk Investimenti S.r.l. (già Unicredit S.p.a.), per fido di conto corrente cointestato tra Pascarella Camilla e l'ex marito _____, con residuo debito per € 7.682,61, come da precisazione del credito inviato dalla creditrice al Gestore della crisi. Il credito è chirografario.

E così, in sintesi:

CREDITORE/CAUSALE	IMPORTO DOVUTO
Organismo di composizione della crisi	Prededuzione € 968,72
INTESA S. PAOLO S.P.A.(mutuo fondiario cointestato tra Pascarella Camilla e _____)	Privilegio € 94.788,67
Avv. Francesca Silvi (attività di advisor e compensi professionali per separazione e divorzio)	Privilegio € 14.965,54
INTESA S. PAOLO S.P.A. (prestito personale cointestato tra Pascarella Camilla e _____)	Chirografo € 68.562,52
INTESA S. PAOLO S.P.A. (finanziamento polizza assicurativa per mutuo casa coniugale cointestato tra Pascarella Camilla e _____)	Chirografo € 6.315,50
PREXTA S.P.A. (finanziamento per spese correnti)	Chirografo € 20.106,79
KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (fido di conto corrente cointestato tra Pascarella Camilla e _____)	Chirografo € 7.682,61
TOTALE	€ 213.390,35

Si osserva che il complesso debitorio in capo all'istante, ad eccezione del mutuo fondiario e dei compensi professionali, è composto unicamente da prestiti personali, mentre non esistono debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, come risulta dalla documentazione consegnata, da cui si evince che non risulta alcun ruolo da riscuotere per debiti di natura tributaria, previdenziale, o violazioni al Codice della strada; né risultano segnalazioni alla CAI e alla CRIF.

Sulle cause dell'indebitamento

La causa principale del sovraindebitamento della sig.ra Pascarella Camilla è unicamente ascrivibile alla separazione coniugale e al successivo divorzio intervenuti con l'ex coniuge _____, tutti contenziosi estremamente problematici e conflittuali e di cui si dirà a breve.



La ex coppia ha contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, nel maggio del 1996 e dalla loro unione non sono nati figli.

In costanza di matrimonio (durato 27 anni di cui 22 di convivenza), i signori *Massaro* hanno contratto in solido tra loro le seguenti obbligazioni come da documenti allegati alla relazione del Gestore:

- **Mutuo ipotecario** contratto nel 2002 con Bipop Carire S.p.a. per l'acquisto della casa coniugale, dell'importo di € 134.279,00, con garanzia ipotecaria per € 228.274,30; nel 2007, i coniugi *Massaro* hanno estinto il mutuo contratto nel 2002 sottoscrivendone un secondo sempre con Bipop Carire S.p.a. per un importo di € 185.000,00, da rimborsare in 240 rate mensili, iscrivendo all'uopo ipoteca sulla casa coniugale acquistata nel 2002.

In proposito si rileva che i fondi di questo secondo mutuo sono stati utilizzati da *Massaro* per acquistare un'auto di lusso e per estinguere delle parcelle di avvocati che lo avevano difeso in una lunga vertenza penale che lo ha visto coinvolto a seguito del decesso di un suo paziente durante un servizio di guardia medica.

Infine, nel 2017, costoro hanno estinto anticipatamente il mutuo contratto nel 2007 con Bipop Carire S.p.a., per poi sottoscrivere un nuovo contratto di mutuo con Cassa di risparmio di Bologna S.P.A. (oggi Intesa S. Paolo S.p.a.) ammontante ad € 108.817,36, da rimborsare in 180 rate mensili di € 682,85 ciascuna. L'attuale credito ipotecario vantato da Intesa S. Paolo S.p.a. ammonta ad € **94.788,67**;

- **Contratto di prestito personale** stipulato in data 06 ottobre 2017 dai coniugi con Cassa di risparmio di Bologna S.p.a. (oggi Intesa S. Paolo S.p.a.) per l'importo complessivo di € 69.484,00, da pagarsi in 120 rate mensili pari ad euro 816,62 ciascuna. L'attuale credito vantato da Intesa S. Paolo S.p.a. per tale prestito è di € **68.562,52**;
- **Contratto di prestito personale** stipulato dai coniugi *Massaro* nel mese di dicembre 2017 con Intesa S. Paolo, con saldo ancora dovuto per € **6.315,50**. Si precisa che tale finanziamento è verosimilmente legato ad una polizza assicurativa connessa al mutuo ipotecario sopra indicato; al riguardo Intesa S. Paolo S.p.a., ancorchè più volte sollecitata, non ha fornito il predetto documento;
- **Kruk Investimenti S.r.l. (già Unicredit S.p.a.)**; Nel 2010 i coniugi *Massaro* hanno ottenuto da Unicredit S.p.a. un fido collegato al conto corrente tra gli stessi cointestato per un ammontare mensile di € 6.000,00. La cessionaria del credito Kruk Investimenti S.r.l. vanta ad oggi un credito pari ad € **7.682,61**.

Nel mese di maggio 2018 l'ex marito ha instaurato contro l'attuale ricorrente un contenzioso per separazione giudiziale, durato oltre quattro anni, e terminato nel mese di aprile 2022 con sentenza n. 553/2022 che ha posto a carico di *Massaro* l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT, stabilendo altresì che il versamento di tale assegno avvenisse mediante l'apprensione diretta dallo stipendio dell'obbligato, stante le sue plurime e reiterate inadempienze nel versamento di tale somma posta a suo carico, come di seguito si dirà.

E' necessario precisare che tra gli ex coniugi sussiste una macroscopica differenza reddituale: invero il sig. *Massaro* svolge la professione di medico di medicina generale e percepisce



mensilmente uno stipendio di 7.500,00 euro circa laddove la moglie, operatrice socio-sanitaria, riceve invece una retribuzione mensile di 1.691,81 euro circa.

Tale squilibrio reddituale è stato ampiamente riconosciuto anche dalla sentenza di separazione con la conseguente attribuzione alla ricorrente di un assegno di mantenimento, che le è stato accordato sin dai provvedimenti provvisori ed urgenti (doc.n.7), poi integralmente confermato in sentenza.

Pertanto, già a partire dalla prima udienza di comparizione delle parti, datata 18/09/2018, l'ex marito avrebbe dovuto versare 1.000,00 euro al mese alla ricorrente; in realtà tale pagamento non è mai avvenuto in quanto i coniugi, in un primo tempo, si sono accordati affinché

anziché versare direttamente l'assegno di mantenimento di 1.000,00 euro, pagasse mensilmente la quota di spettanza della moglie riferibile alle posizioni debitorie comuni come sopra dettagliate, pari ad euro 786,50, residuando tuttavia la somma di euro 213,50 per 23 mesi sino al mese di luglio 2021 che non è mai stata versata. Questa modalità di pagamento concordata tra le parti è iniziata nel mese di settembre 2018 ed è terminata nel mese di giugno del 2021 quando, da un giorno all'altro e senza avvisare né la moglie e neppure il proprio difensore, ha completamente cessato i pagamenti, rendendosi nuovamente inadempiente agli obblighi di legge posti a suo carico volta per volta per l'intero importo di euro 1.000,00 (dal giugno 2021 a maggio 2022, primo mese di accredito dell'assegno di mantenimento mediante pignoramento presso terzi), così come evidenziato anche nella sentenza di separazione (pag.4) ove vi si legge: *"In accoglimento, poi, dell'istanza ex art.156, comma VI c.c. formulata da PASCARELLA CAMILLA, l'assegno andrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro di : , essendo pacifico che da giugno 2021 costui abbia cessato ogni versamento e sia, dunque, inadempiente"*.

Pertanto ad oggi la ricorrente è creditrice nei confronti dell'ex marito della somma complessiva di euro 26.598,02 per assegni di mantenimento insoluti, interessi dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione ISTAT.

E' di tutta evidenza che la sig.ra Pascarella Camilla, con i suoi modesti redditi e priva dell'assegno di mantenimento a lei dovuto, si è trovata nell'impossibilità oggettiva di far fronte da sola alle obbligazioni solidali contratte con il marito, ancorché pro-quota.

Poi, nel corso del giudizio di separazione la ricorrente è venuta a conoscenza che il marito aveva personalmente contratto ulteriori, numerosi ed ingentissimi debiti di cui la stessa non aveva la benché minima contezza, ai quali risulta completamente estranea, posto che erano **stati tutti stipulati successivamente alla cessazione della loro convivenza matrimoniale**, circostanza questa pacifica e riconosciuta anche nella sentenza di separazione e che hanno portato il Pascarella Giuseppe all'insolvenza.

Inoltre, sempre nelle more di tale contenzioso, è emerso che in costanza di matrimonio il marito aveva intrapreso, ovviamente all'insaputa della moglie, una relazione con una donna di origini romene () da cui ha avuto una figlia nata nell'agosto del 2015, come da documento in allegato (doc.n.8); al riguardo si precisa che al tempo la figlia risultava avere un altro cognome e quindi un'altra paternità poiché la di lei madre -



era a sua volta coniugata con un altro uomo; successivamente si è poi appreso che
na provveduto ad un formale riconoscimento della sua paternità.

E' necessario altresì evidenziare che dalla disamina dell'estratto conto riferito al prestito personale contratto dagli ex coniugi con Cassa di risparmio di Bologna S.p.a. (oggi Intesa S. Paolo) per l'importo di € 68.562,52 (doc.n.9) si rilevano chiaramente atti di disposizione del patrimonio comune posti in essere dal solo ed aventi come unica beneficiaria .

..... a cui sono stati versati, mediante bonifici, ben 21.500,00 € con causale "regalia" (pag. 27 del 28/05/2018 e pag. 31 del 03/07/2018). Ma non è tutto. Si rinvencono altresì spese in negozi per l'infanzia (v. pagg. 9-10-22), precisando che gli ex coniugi non hanno avuto figli, giroconti per migliaia di euro verso conti correnti sconosciuti (pag. 24 € 3.000,00, pag. 33 € 13.000,00, pag. 34 € 9.650,00), acquisti dal gioielliere in data 14/02/2018 e 15/02/2024 -ricorrenza di S. Valentino-, precisando che Pascarella Camilla non riceveva regali di tale provenienza da anni.

Risulta pertanto documentalmente provato che ha utilizzato i fondi provenienti dal prestito sopra dettagliato per sue spese personali, erodendo i fondi comuni dei coniugi con atti di inutile spreco e depauperamento del patrimonio familiare di cui oggi la ricorrente dovrà farsi carico pur essendone totalmente estranea. A tale ultimo riguardo infatti, si rileva che dalla lista movimenti conto versata in atti, a fronte dell'incontrollato utilizzo di tali somme da parte del marito, non si rinviene una sola operazione posta in essere dalla sig.ra Camilla Pascarella riconducibile al numero di carta di pagamento in uso alla stessa ed identificata con la seguente numerazione 6762102504093930, come da comunicazione Cassa di risparmio di Bologna S.p.a. (oggi Intesa S. Paolo S.p.a.) che si produce (doc. n. 10).

Alla luce di quanto esposto, risulta chiaro come il comportamento del marito, che si è volontariamente sovraindebitato in maniera del tutto irresponsabile sino a giungere al completo *default* stia causando, come immediata conseguenza, la rovina economica della sig.ra Pascarella Camilla obbligata in solido con il marito per le posizioni precedentemente illustrate e priva di fondi per riuscire da sola a farvi fronte.

Conseguentemente la ricorrente, terminato il giudizio di separazione, per non essere letteralmente "travolta" dai debiti, si è vista costretta a rivolgersi all'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia depositando in data 31/05/2022 l'istanza per la nomina di un Gestore ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come da documentazione allegata alla relazione del Gestore.

Si evidenzia che la sig.ra Pascarella si sia determinata alla sottoscrizione del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale, così come dei finanziamenti sopra dettagliati, facendo affidamento sui cospicui redditi del marito nei confronti del quale riponeva piena fiducia dopo così tanti anni di matrimonio (22 di convivenza e 27 di matrimonio).

Inutile rimarcare che la ricorrente se avesse potuto contare unicamente sui suoi redditi non avrebbe certo contratto i debiti di cui oggi si ritrova obbligata.

In buona sostanza, considerato che di fatto il *menage* familiare dei coniugi si reggeva per la quasi totalità sugli introiti mensili del marito, quando quest'ultimo si è plurindebitato successivamente alla cessazione della convivenza matrimoniale giungendo al *default*, e si è pure reso inadempiente agli obblighi di mantenimento, la stessa non è più stata in grado di



ottemperare alle obbligazioni contratte per mancanza di consistenze economiche, potendo fare affidamento soltanto sul suo modesto stipendio di poco più di mille euro al mese.

Appare pertanto evidente come l'attuale incapacienza della sig.ra Pascarella non sia certamente a lei imputabile; infatti, come già riferito, l'elevato importo dello stipendio mensile del marito nonché la lunga durata del matrimonio hanno dato vita ad un affidamento sul quale la ricorrente ha regolato di fatto il proprio tenore di vita che poi è venuto meno con il sovraindebitamento del coniuge determinando lo squilibrio economico patrimoniale non più correggibile con le sue ridimensionate fonti di reddito.

Si fa presente altresì che nel mese di dicembre 2022 sempre l'ex marito ha appellato la Sentenza di separazione presso la Corte d'Appello di Bologna.

Nel mese di aprile 2023 il [redacted] ha nuovamente convenuto in giudizio l'odierna istante, stavolta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertenza conclusasi nel mese di febbraio '24 con Sentenza n. 2507/2024, pronunciata in data 15/02/2024 e pubblicata il 23/05/2024 R.G. 1031/2023, preceduta da Sentenza parziale n. 1035/2023, pronunciata in data 14/09/2023 e pubblicata il 15/09/2023 R.G. 1031/2023 (doc.n.6), che ha posto a carico dell'ex marito l'obbligo di versare all'esponente la somma mensile di euro 800,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno divorzile (Cfr. doc.n. 5 in allegato).

Attualmente per tale ultima sentenza, notificata a mezzo PEC il 26/02/2024 al difensore costituito, non si è in grado di riferire se sia o meno stata appellata.

Si fa presente infine che l'ex marito della ricorrente, [redacted], è attualmente sottoposto a liquidazione controllata del patrimonio n.4/2024 R.G., dichiarata dal Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n.8/2024, pronunciata e pubblicata il 25/01/2024 (doc.n.11).

Sulla situazione reddituale dell'istante

La sig.ra Pascarella Camilla percepisce **uno stipendio mensile di € 1.691,81**, come dipendente presso A.S.P. "C. Sartori" di S. Polo d'Enza (RE), con qualifica di operatrice socio-sanitaria, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, così come risulta dalle buste paga di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 (doc.n.12) e dalle dichiarazioni dei redditi anni 2022- 2023 e CU 2024 (doc.n.13).

Inoltre l'istante percepisce dal proprio ex coniuge **la somma mensile di euro 640,00**, al netto delle imposte ordinarie, **a titolo di assegno divorzile**.

Si fa presente altresì che la ricorrente è creditrice nei confronti dell'ex marito per la somma complessiva di € 26.598,02 a titolo di assegni di mantenimento insoluti, interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione annuale ISTAT, nonché per le somme di € 3.348,80 (giudizio di separazione), € 8.028,74 (giudizio di divorzio) e così in totale 11.377,54 a titolo di spese di lite cui è stato condannato [redacted] a seguito di soccombenza nei predetti giudizi. Per il recupero degli assegni di mantenimento insoluti si è già provveduto all'insinuazione al passivo all'interno del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a cui quest'ultimo è attualmente sottoposto. Dallo stato passivo esecutivo riferibile a Pascarella Camilla, inviato informalmente mediante mail, in formato "foto" dal Liquidatore del procedimento di liquidazione controllata a carico di [redacted], dott. [redacted] che si allega (doc.n.14), la ricorrente vanta un credito



in privilegio per € 3.090,54 e due crediti in chirografo, uno per € 23.507,48 a titolo di assegni non versati e l'altro per 3.348,80 a titolo di spese legali per la soccombenza, mentre l'ulteriore credito di 8.028,74 è stato escluso in quanto credito sorto successivamente alla sentenza di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Pascarella Giuseppe.

Sulle proprietà immobiliari della ricorrente

La ricorrente è proprietaria al 50% con l'ex marito Pascarella Giuseppe dei seguenti beni immobili:

- **Immobile** sito in Bibbiano (RE), Via D. Alighieri 39, ed identificato dai seguenti dati catastali: Catasto fabbricati del Comune di Bibbiano Foglio 11-Part. 283/285-Sub.1-Cat. A/2-Classe U, Vani 5,5 e Foglio 11-Part.282- Sub.6-Cat.C/6-Classe 3, Consistenza 29 mq, che è stata l'abitazione coniugale dei ~~congiugi~~ in costanza di matrimonio e che, ad oggi, costituisce l'abitazione della sola ricorrente. Su tale bene immobile grava un'ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo ipotecario contratto solidalmente tra gli ex coniugi con Cassa di risparmio di Bologna S.p.a.(oggi Intesa S. Paolo S.p.a.) con attuale debito residuo ammontante ad euro 94.788,67;
Il valore stimato dal perito incaricato geom. Boliti Manuela è così calcolato: VALORE DI MERCATO A CORPO euro 150.000,00 – VALORE DI LIQUIDAZIONE euro 120.000,00 – OFFERTA MINIMA PER VENDITA GIUDIZIARIA euro 90.000,00; pertanto la quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà della ricorrente ha un valore di mercato pari ad € 75.000,00(doc.n.15);
- **Immobile** sito ad Agnone (frazione di Montecorice) (SA), Via Provinciale n.26, ed identificato dai seguenti dati catastali: Catasto fabbricati Comune di Montecorice al Foglio 22-Part.45-Sub.26-Cat. A/4-Classe 2, Vani 2,5. Si precisa che tale bene immobile non è soggetto ad alcun gravame.
Il valore stimato dal perito incaricato Ing. Lio è così calcolato: VALORE DI MERCATO euro 19.600,00 – OFFERTA MINIMA PER VENDITA GIUDIZIARIA – 15.700,00 euro; pertanto la quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà della ricorrente ha un valore di stima pari ad € 9.800,00 (doc.n.16);
- La sig. ra Pascarella è altresì proprietaria al 50% con una sorella (~~figlia~~) del **bene immobile** sito in Cervino (CE), Via M. Bove, ed identificato dai seguenti dati catastali: Catasto fabbricati del Comune di Cervino (CE) al Foglio 6, Part. 286, Sub. 5, Cat. A/2, Classe 2, Vani 5,0. Si precisa che tale bene immobile non è soggetto ad alcun gravame e che si tratta dell'abitazione dove vive ad oggi la madre ultraottantenne della ricorrente.
Il valore stimato dal perito incaricato Ing. Lio è così calcolato: VALORE DI MERCATO € 70.500,00; VALORE CAUZIONALE 56.400 € Il valore commerciale della quota di proprietà della ricorrente è di € 32.250,00 (doc.n.17)
- L'istante è inoltre proprietaria, nella misura di $\frac{1}{6}$, di **un terren** sito nel comune di Cervino (CE), censito al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 6, mappale 5234, superficie 9mq, frutto di atto di donazione dei genitori ai figli ~~come evincibile dall'atto di donazione in allegato e praticamente privo di valore commerciale~~(doc.n.18).

Sui rapporti di conto corrente dell'istante



La sig.ra Pascarella Camilla è titolare di un conto corrente on line acceso presso FinecoBank, identificato al n. 5836955, sul quale viene accreditato il suo stipendio mensile nonché l'assegno divorzile, con saldo alla data del 13 giugno 2024 di € 1.571,31;

Suibeni mobili registrati

La ricorrente possiede un'autovettura Mercedes Classe A tg. EA403BW, immatricolata nel giugno del 2010, con oltre 160.000 km già percorsi e con un valore di stima pari ad € 3.110,00 (pro-quota € 1576) - (doc.n.19). Tale mezzo era dapprima cointestato tra i coniugi poi successivamente all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio a carico dell'ex marito, la ricorrente ha proceduto ad acquistarne la sua quota-parte, come da autorizzazione del Giudice Delegato che si allega (doc.n.20) divenendone così proprietaria in via esclusiva. Si precisa che i fondi necessari per tale acquisto, ammontante ad euro 1.700,00, sono stati versati dalla sorella dell'istante (), come da allegazione documentale in atti (doc.n.21). Si fa presente che tale mezzo è necessario a Pascarella Camilla per recarsi al lavoro e per gli spostamenti quotidiani.

Sul mobilio dell'abitazione principale

Il mobilio presente nell'abitazione principale così come nella casa di Agnone, in comproprietà con l'ex coniuge, appare di scarso valore commerciale e non vi sono altri beni mobili di valore apprezzabile.

Da ultimo si evidenzia che negli ultimi cinque anni l'istante non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio o altri atti di straordinaria amministrazione ad eccezione dell'acquisto dell'autovettura con le modalità sopra riportate.

Sulle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente

Attualmente la ricorrente vive sola nella casa coniugale gravata dal mutuo fondiario già dettagliato. Non appena tale immobile verrà venduto all'incanto per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, l'istante dovrà trovarsi una nuova abitazione e pagarne il relativo canone.

Pertanto, alle spese per il suo sostentamento di seguito elencate si è provveduto ad aggiungere anche un canone di locazione di cui si ha certezza che la stessa ne sarà gravata e che si ipotizza essere di circa € 500,00 mensili come da valori di mercato attuali per la zona di Reggio Emilia e provincia.

Ad oggi le spese necessarie al mantenimento di Pascarella Camilla sono stimate in euro 1.748,00 mensili così ripartite:

SPESA	MENSILE
Spese alimentari	300 euro
Luce e gas	140 euro
Spese condominiali (compresa acqua)	100 euro
Spese personali	200 euro
TARI	11 euro
Telefono	20 euro
Assicurazione sanitaria e infortuni	38 euro
IMU	33 euro
Assicurazione e bollo auto	23 euro



Carburante auto	150 euro
Manutenzione auto	33 euro
Manutenzione casa	50 euro
Eventuali spese impreviste	100 euro
Canone di locazione casa d'abitazione	500 euro
Spese mediche per farmaci e visite	50 euro
Totale spese mensili	1.748,00

Come si può facilmente notare, attualmente le entrate della ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano con un piccolo margine che rappresenta un *surplus* finanziario che si offrirà per la realizzazione del piano.

Sulla diligenza e sull'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

In relazione alla situazione patrimoniale ed ai suoi bisogni di vita quotidiana, la sig.ra Camilla Pascarella non può sostenere le rate mensili dei debiti originariamente concordati.

E' opportuno rilevare che la ricorrente ha assunto le obbligazioni di cui trattasi in costanza di matrimonio con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà facendo all'uopo affidamento sulle laute entrate mensili del marito che hanno comunque sempre consentito ai coniugi di adempiere agevolmente alle passività comuni.

Gli stessi infatti, in costanza di matrimonio, potevano contare su entrambi gli stipendi per complessivi euro 8.900,00 circa mensili (€ 7.500,00 il marito e € 1.440,00 all'epoca la moglie); se si considera che il complessivo ammontare delle tre rate mensili che gli stessi pagavano per i debiti contratti sopra indicati ammontava ad euro 1.573,00 (687,00 per mutuo ipotecario, 52,00 euro per finanziamento polizza assicurativa mutuo e 835,00 per prestito personale) è facile comprendere come gli stessi fossero perfettamente solvibili per poter onorare le obbligazioni contratte, come del resto hanno sempre fatto.

Poi, come già evidenziato, la richiesta di separazione e la successiva incapacità del marito, quale conseguenza di un suo irresponsabile sovraindebitamento, sono alla base dell'attuale incapacità della debitrice ad ottemperare agli impegni assunti con i soli suoi modesti redditi.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere alle obbligazioni devono aggiungersi anche le necessità legate alla vita quotidiana successive alla separazione, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Appare pertanto escluso che Pascarella Camilla abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come stabilito dall'art.69 del CCII.

Piuttosto dalle cause dell'indebitamento si evince l'incolpevolezza della ricorrente nella causazione della propria esposizione debitoria.

Si rileva che il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla debitrice e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è tale da determinare l'incapacità per la stessa ad adempiere alle proprie obbligazioni.



Si evidenzia, da ultimo, la **diligenza** della debitrice la quale, con le sue sole forze, cerca di saldare i propri debiti correnti: attualmente infatti continua ad onorare mensilmente il prestito contratto con Prexta S.p.a., versando all'uopo 260,00 € mensili, così come adempie con regolarità al versamento di 200 € mensili all'OCC per la presente procedura. Non di poco conto è anche la circostanza che la stessa non abbia alcuna esposizione debitoria nei confronti degli Enti fiscali.

Ulteriori dichiarazioni

La sig.ra Camilla Pascarella, come innanzi generalizzata, dichiara, inoltre, che allo stato:

- Non sussistono altri debiti a proprio carico, oltre a quanto sopra esplicitato;
- Non sussistono ulteriori crediti pignorabili oltre a quelli già evidenziati.

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 65 e ss.C.C.I.I.

Fermo restando le suesposte considerazioni circa la capacità reddituale dell'istante, la propria meritevolezza e diligenza, l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, alla necessità della stessa di mantenere un tenore di vita dignitoso ed al proprio fabbisogno personale e all'esigenza di rientrare dai propri debiti in un tempo ragionevole anche commisurato all'età della medesima ricorrente (56 anni), la sig.ra Camilla Pascarella chiede e propone istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, già sottoposta al preventivo vaglio del Gestore nominato, il quale ha reso la relazione particolareggiata (allegata unitamente ai relativi documenti – doc.n.3) esprimendo parere favorevole in merito alla fattibilità ed opportunità della proposta formulata dalla ricorrente, nei termini di seguito indicati.

Per ricomporre la situazione debitoria, accertata in complessivi **€ 213.390,35**, cui si dovranno aggiungere le spese di procedura, risulta conveniente un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore basato sia sulla capacità reddituale della ricorrente che sul ricavato della vendita dei beni immobili in proprietà con l'ex marito nonché sulla chiara e comprovabile "convenienza" per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento, rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio. La scelta del piano del consumatore è supportata dalle seguenti considerazioni:

1. L'istante quale persona fisica che ha contratto debiti per motivi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 66,67 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
2. La ricorrente appare del tutto meritevole per non avere assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza avere determinato colposamente il sovraindebitamento per le ragioni che si è avuto modo di argomentare in precedenza;
3. La sig.ra Pascarella è titolare di uno stipendio mensile di € 1.691,81 circa;
4. Attualmente è anche titolare di un assegno divorzile ammontante ad € 640,00, che tuttavia ad oggi non può considerarsi ancora strutturale posto che la Sentenza di divorzio pronunciata in data 15 febbraio 2024 e pubblicata in data 19/02/2024 non è ancora passata in giudicato;
5. L'immobile coniugale cointestato con il marito al 50% è gravato da un'ipoteca di primo grado per l'importo di 94.788,67; tale bene sarà messo a disposizione dei creditori per la



vendita all'asta e il margine di ricavo, al netto del dovuto alla Banca per il privilegio esistente, verrà offerto per la realizzazione del piano. In proposito si osserva che tale bene appare facilmente commerciabile poiché di recente costruzione, molto ben tenuto, con annesso giardino, due garage, e posto in una zona ottimamente servita e pertanto si ritiene che se ne possa realizzare *un surplus* di importo significativo da offrire ai creditori.

6. L'immobile sito ad Agnone (SA), anch'esso di proprietà comune tra gli ex coniugi al 50% tra loro e privo di gravami, verrà venduto all'asta e il ricavato verrà interamente messo a disposizione dei creditori per l'esecuzione del piano; il bene *de quo*, pur nella sua piccola dimensione (50 mq circa) e nella non perfetta conservazione, è comunque da considerarsi commerciabile posto che è ubicato vicinissimo al mare e con bassi costi di gestione e manutenzione, che verosimilmente possono renderlo appetibile ad una vasta platea di compratori.
7. Per quanto concerne invece l'immobile sito in Cervino (CE), in comproprietà con la sorella al 50%, la ricorrente intende conservarlo in quanto abitazione della madre ultraottantenne così come intende conservare sia la sua auto in quanto necessaria per recarsi al lavoro e quindi produrre reddito e sia la modesta giacenza presente sul suo conto corrente, in quanto necessaria alle primarie esigenze di vita e a fronteggiare piccoli imprevisti.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La sig.ra Camilla Pascarella propone il seguente piano del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, dei creditori e conservare l'immobile in comproprietà con la sorella ove vive la madre ultraottantenne, la propria autovettura e la modesta giacenza di conto corrente.

Il piano terrà conto delle utilità certe che la debitrice può offrire ai creditori.

La ricorrente formula la seguente proposta:

- A far data dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, Pascarella Camilla verserà una quota di stipendio di € 400,00 mensili, per dodici mesi l'anno e per quattro anni, ricavando una liquidità di € 19.200,00;
- Metterà a disposizione dei creditori il 50% del ricavato delle vendite competitive dei due immobili siti rispettivamente in Bibbiano (RE) e ad Agnone (SA) di cui è comproprietaria (nella misura del 50%) insieme all'ex marito i anch'esso sottoposto a procedura da sovraindebitamento, e segnatamente alla liquidazione controllata del patrimonio (sentenza n. 8/24 del Tribunale di Reggio Emilia); il ricavato previsto dalla vendita dei predetti immobili è di €110.800,00 circa e pertanto la presumibile quota di $\frac{1}{2}$ di spettanza della ricorrente è indicativamente pari ad € 55.400,00;
- Verserà altresì ai creditori il credito privilegiato che vanta nei confronti della sopradde^ytta procedura liquidatoria riferita all'ex marito, ammontante ad € 3.090,54, per assegni di mantenimento rimasti insoluti e relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

Pascarella Camilla precisa anche che tutte le suddette somme che saranno destinate alla ristrutturazione dei debiti contratti, verranno accantonate in un conto corrente apposito con il contestuale impegno da parte della stessa a trasmettere al Gestore della crisi i relativi estratti conto a semplice richiesta.



La proposta avanzata è pertanto quella di offrire ai creditori la complessiva somma di € 77.690,54 che consentirà:

- Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione quali compenso dell'OCC, al netto degli acconti già versati e, più in generale, delle spese di procedura;
- Il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
- Il pagamento del credito ipotecario nei limiti di capienza del bene sul quale insiste la garanzia (immobili di Bibbiano);
- Il pagamento in misura pari al 5,44% dei crediti chirografari ovvero declassati al chirografo.

La ricorrente si impegna comunque a destinare al pagamento dei propri creditori tutte le eventuali maggiori somme che dovesse incassare dalla vendita forzata degli immobili di Bibbiano e di Agnone; qualora invece gli introiti realizzati dovessero essere inferiori a quelli ipotizzati prudenzialmente nel presente Piano di ristrutturazione, costei si riserva di apportare a quest'ultimo le modifiche necessarie al fine di assicurare ai creditori una percentuale di soddisfo pari a quella indicata nel Piano.

Si rappresenta come la proposta ora indicata sia assolutamente preferibile a ogni altra opzione.

SUI TEMPI E SULLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL RICAVALTO AI CREDITORI

Le risorse rinvenienti dai versamenti mensili delle quote di stipendio verranno distribuiti nei quattro anni di durata della procedura, come da piano di riparto contenuto nel presente ricorso.

La distribuzione della liquidità generata dai versamenti delle quote di stipendio avrà cadenza annuale.

Così, in sintesi:

- Nel primo anno si provvederà all'accantonamento del 100% delle somme necessarie al pagamento delle spese di procedura e del 25% del saldo spettante all'OCC, il cui compenso sarà liquidato dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII; qualora dovessero residuare fondi al netto degli acconti sopraddeati, questi saranno destinati ad un primo pagamento in favore dei crediti privilegiati nella misura del 21%;
- Nel secondo annosi continuerà l'accantonamento del 25% del saldo spettante all'OCC e si provvederà al pagamento nella misura del 30,46 % in favore dei crediti privilegiati;
- Nel terzo anno si accantonerà sempre il 25% delle somme necessarie al pagamento spettante all'OCC nonché il 30,46 % per il versamento in favore dei crediti privilegiati;
- Nel quarto anno, oltre allo stanziamento del 25% delle somme spettanti all'OCC, si provvederà alla corresponsione del 17,77 % in favore dei crediti privilegiati oltre all'1,31 % in favore dei creditori chirografari o declassati al chirografo;



- Al creditore ipotecario verranno versate le somme di spettanza della Pascarella e rinvenienti dalla vendita dell'immobile di Bibbiano al netto delle relative spese entro 15 giorni dall'effettivo incasso di tali corrispettivi;
- Ai creditori chirografari e declassati al chirografo verranno distribuite le somme derivanti dalla vendita dell'immobile di Agnone al netto delle relative spese entro 15 giorni dall'effettivo incasso di tali corrispettivi;
- Ai creditori chirografari e declassati al chirografo verrà distribuita la somma di € 3.090,54 che la ricorrente ricaverà dalla liquidazione controllata dell'ex marito entro 15 giorni dall'effettivo incasso.

Così, in sintesi:

RIPARTI CON RATEI DI STIPENDIO PASCARELLA CAMILLA			
RIPARTO PARZIALE ENTRO 12 MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGA			
Creditore	Credito residuo	% Soddifazione	Soddisfatto/Accantonato
Accantonamento 25%compenso OCC	968,72€	25%	242,18 €
Accantonamento altri costi di procedura	1.368,00 €	100%	1.368,00 €
Avv. Francesca Silvi	14.965,54 €	21%	3.189,82 €
TOTALE	17.302,20 €		4.800,00 €
RIPARTO PARZIALE ENTRO 24 MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGA			
Creditore	Credito residuo	% Soddifazione	Soddisfatto/Accantonato
Accantonamento 25% compenso OCC	968,72 €	25%	242,18 €
Avv. Francesca Silvi	14.965,54 €	30,46 %	4.557,82 €
TOTALE	15.934,26 €		4.800,00 €
RIPARTO PARZIALE ENTRO 36 MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGA			
Creditore	Credito residuo	% Soddifazione	Soddisfatto/Accantonato
Accantonamento 25% compenso OCC	968,72 €	25%	242,18 €
Avv. Francesca Silvi	14.965,54 €	30,46 %	4.557,82
TOTALE	15.934,26 €		4.800,00 €



RIPARTO FINALE ENTRO 48 MESI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGA			
Creditore	Credito residuo	% Soddisfazione	Soddisfatto/Accantonato
Accantonamento 25% compensi OCC	968,72 €	25%	242,18 €
Avv. Francesca Silvi	14.965,54 €	17,77 %	2.660,08 €
Intesa S. Paolo S.p.a.	74.878,02 €	1,31 %	980,29 €
Kruk Investimenti S.r.l. (ex UniCredit S.p.a.)	7.682,61 €	1,31 %	100,58 €
Prexta S.p.a.	20.106,79 €	1,31 %	263,23 €
Intesa S. Paolo S.p.a. (declassato)	42.288,67 €	1,31%	553,64
TOTALE	160.890,35 €		4.800,00 €

Alla vendita competitiva degli immobili in comproprietà con l'ex marito provvederà il Liquidatore nominato nella procedura di liquidazione controllata R.G. Tribunale di Reggio Emilia a carico di _____, dott. _____.

La Ricorrente verserà al creditore ipotecario le somme retrate dalla vendita degli immobili di Bibbiano entro quindici giorni dal loro incasso e distribuirà, in parti uguali, ai creditori chirografari e degradati al chirografo le somme ricavate dalla vendita dell'immobile di Agnone entro quindici giorni dal loro incasso. A costoro sarà altresì distribuito pro quota, entro quindici giorni dal suo accredito, l'importo di € 3.090,54 che la Ricorrente riceverà dalla liquidazione controllata dell'ex coniuge.

Tutto ciò premesso

la sig.ra Camilla Pascarella, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, PROPONE la soddisfazione, seppur parziale, dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di ristrutturazione dei debiti *ut supra*, conservando per sé una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita, la cui fattibilità è attestata con apposita relazione del Gestore della crisi nominato, Avv. Michela Del Rio, e per l'effetto

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

1. Ammettere la ricorrente alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, adottando all'uopo ogni necessario provvedimento;



2. Previa verifica dell'ammissibilità, disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale di Reggio Emilia o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. Ammettere sin da ora la ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti residui che non risulteranno soddisfatti;
4. Disporre, inoltre, che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
5. Nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento il presente Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si chiede che la sig.ra Pascarella Camilla sia ammessa alla liquidazione controllata del patrimonio;
6. Si chiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare modifiche ovvero integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Riservato ogni altro diritto.

Si deposita:

1. Procura alle liti;
2. Ricorso scansionato e sottoscritto con autentica avvocato;
3. Relazione particolareggiata del Gestore Avv. Michela Del Rio e relativi allegati;
4. Sentenza di separazione R.G. 1927/2018 – Pascarella Camilla/ – Tribunale di Reggio Emilia;
5. Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. 1031/2023 - Pascarella Camilla/ – Tribunale di Reggio Emilia;
6. Sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Pascarella Camilla n. 1035/2023, pronunciata in data 14/09/2023 e pubblicata in data 15/09/2023, R.G. 1031/2023;
7. Verbale udienza di comparizione delle parti nel giudizio di separazione del 18/09/2018, n. cronol. 4955/2018 del 24/09/2018 – R.G. n. 1927/2018;
8. Stato di famiglia
9. Lista movimenti conto Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. (oggi Intesa S. Paolo S.p.a.);
10. Numero carta Bancomat Pascarella Camilla Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. (oggi Intesa S. Paolo S.p.a.);
11. Sentenza liquidazione controllata R.G. 4/2024 e;
12. Buste paga Pascarella Camilla mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024;
13. Modelli 730 2022-2023 e CU 2024;
14. Dettaglio stato passivo esecutivo ;
15. Perizia di stima immobile Bibbiano;
16. Perizia di stima immobile Agnone;
17. Perizia di stima immobile Cervino;
18. Atto di donazione Cervino;



19. Valutazione di stima ATV Mercedes tg. EA403BW;
20. Autorizzazione G.D. acquisto auto pro-quota;
21. Certificazione pagamento ATV tg. EA403BW;
22. Carta d'identità e codice fiscale Pascarella Camilla;
23. Stato di famiglia e residenza Pascarella Camilla;
24. Ricevuta pagamento contributo unificato € 98,00.

Il contributo unificato in misura fissa (euro 98,00) viene depositato telematicamente unitamente alla presente domanda.

Con osservanza.

Reggio Emilia, lì 18/06/2024

Avv. Francesca Silvi

Camilla Pascarella

Visto, Per Autentica

Avv. Francesca Silvi

